Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 358

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 dicembre 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. **745.**

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni . . . . Pag. 10007

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. **746.**

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto . . . . Pag. 10008

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. **747.**

Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983. Pag. 10010

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 9 dicembre 1983.

Abilitazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 876. Pag. 10013

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Cassa conguaglio per il settore elettrico - Aliquote definitive onere termico per il 1982 ed aliquote provvisorie per l'anno 1983 - Applicazione provvedimenti C.I.P. n. 45/79 e n. 15/82 - Anticipazioni disponibilità dal conto onere termico al conto integrazioni tariffarie. (Provvedimento numero 28/1983) . . . . Pag. 10014

Proroga del sovrapprezzo sul GPL. (Provvedimento numero 32/1983) . . . . Pag. 10016

Ministero della sanità: Revoca della registrazione di presidi sanitari . . . . Pag. 10016

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Individuazione delle categorie di macchine operatrici e di apparecchiature di cui all'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696. (Deliberazione 22 dicembre 1983) . . . . Pag. 10016

Ministero del tesoro:

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Calabria . . . . Pag. 10016

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Basilicata . . . . Pag. 10016

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale abruzzese . . . . Pag. 10016

Media dei cambi e dei titoli . Pag. 10017

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni del rappresentante del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . . Pag. 10018

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nel comune catastale di Sacco . Pag. 10018

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento. Pag. 10018

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 10018

Regione Lombardia: Provvedimenti concernenti la classificazione di strade . . . . Pag. 10018

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 10018

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Graduatoria degli idonei del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato . . . . Pag. 10019

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Chieti . . . . Pag. 10019

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma . . . . Pag. 10019

Regione Emilia-Romagna:

Concorsi a posti di personale amministrativo presso unità sanitarie locali . . . . Pag. 10019

Revoca del concorso ad un posto di primario fisiatra presso l'unità sanitaria locale n. 15 in Finale Emilia-Mirandola . . . . Pag. 10019

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 358 DEL 31 DICEMBRE 1983:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1983, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(6915)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. 745.

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga dei termini per la gestione stralcio dell'attività del commissario delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e per l'attuazione dell'intervento in favore dei territori terremotati previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonché la modifica di alcune disposizioni della medesima legge per accelerare l'intervento per la ricostruzione degli indicati territori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine previsto nel primo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, relativo alla durata della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogato al 30 giugno 1984 per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal predetto commissario, con esclusione di ogni iniziativa nuova che comporti ulteriori oneri a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

2. Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito negli articoli 5, 9, secondo comma, 13 e 23-*bis* del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 30 giugno 1984.

3. Alla stessa data del 30 giugno 1984 è prorogato il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, già prorogato con legge 23 dicembre 1982, n. 940.

4. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere prorogate fino al 30 giugno 1984.

Art. 2.

Contributi per la ricostruzione e la riparazione

1. Il contributo massimo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento fissato con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 3, lettera *n*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'edilizia residenziale agevolata, moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare, nei limiti previsti dallo stesso articolo 9.

2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S=9 a S=12;

c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti, alla data del sisma, di interesse storico, artistico e monumentale ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. Le spese relative al ripristino dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.

4. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 3.

Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è sostituito dai seguenti:

« La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

c) la valutazione provvisoria del contributo massimo ammissibile con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:

elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico;

calcoli statici;

computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti la esecuzione di opere pubbliche;

calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;

eventuale rideterminazione del contributo massimo ammissibile.

Gli atti indicati al comma precedente sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo massimo ammissibile ai sensi del presente decreto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Nei trenta giorni successivi il sindaco emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere espresso dalla commissione comunale.

4. Con lo stesso atto, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come provvisoriamente determinato sulla base del progetto esecutivo e del relativo computo metrico nei limiti massimi indicati nel precedente articolo 2, con riserva di rideterminare, a consuntivo, l'ammontare definitivo del contributo.

5. In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco determina il contributo massimo ammissibile, riservandosi la formale assegnazione dello stesso successivamente all'avvenuta integrazione dei fondi.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle domande già presentate.

7. I fondi assegnati ai comuni a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e non ancora impegnati, sono utilizzati in misura non inferiore al 75 per cento per gli interventi di ricostruzione e di riparazione del patrimonio edilizio privato.

8. Entro il 30 giugno 1984 i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati adottano o modificano il piano regolatore generale o aggiornano il piano di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in deroga ad ogni altra diversa disposizione.

9. Al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di riparazione i comuni dichiarati disastrati e quelli dichiarati gravemente danneggiati possono apportare varianti ai piani esecutivi di cui all'articolo 28, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 14 maggio 1981, n. 219, salvo l'obbligo a carico dei comuni disastrati dell'adozione dei citati piani esecutivi.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, prorogate da ultimo con l'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n. 376.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — DE VITO — SCOTTI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1983
Atti di Governo, registro n. 48, *foglio n.* 29

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. **746**.

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui alla lettera *c*) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo effettuate e registrate nell'anno precedente sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;

b) che i dati di cui alla precedente lettera risultino da apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento dell'imposta. Per i contribuenti che assumono come ammontare di riferimento quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, la dichiarazione ha effetto, sempre che ne permangano i presupposti, per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio; la revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio;

c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

2. La dichiarazione di cui alla lettera *b*) deve essere redatta in tre esemplari, uno dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, è restituito dall'ufficio al dichiarante. La dichiarazione di cui alla lettera *c*), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.

3. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del primo comma devono annotare, in ciascun mese, nei registri di cui agli articoli 23, 24 o al secondo comma dell'articolo 39 del decreto ivi indicato ovvero nel registro di cui al precedente comma, l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabile all'inizio del mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, lettera *c*), dello stesso decreto risultante dalle relative fatture e bollette doganali. Gli stessi contribuenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il mese di luglio e in allegato alla dichiarazione annuale, un prospetto delle annotazioni eseguite rispettivamente nel primo e nel secondo semestre solare redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

4. I contribuenti indicati nel comma precedente e quelli che hanno effettuato le operazioni senza pagamento dell'imposta devono in ogni caso, a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1984, allegare alla dichiarazione annuale l'elenco rispettivamente dei fornitori e dei clienti con i quali le operazioni stesse sono state effettuate.

Art. 2.

1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera *c*) del primo comma dell'articolo 1 sono puniti con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.500.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'articolo 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta.

4. Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente ovvero in dogana di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto è punito, oltreché con le sanzioni previste nel terzo comma dell'articolo 46 del decreto indicato nel comma precedente, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 10 milioni di lire. Se la falsa attestazione ha effetti di lieve entità si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 5.000.000.

Art. 3.

1. L'opzione esercitata ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, esplica effetto fino al 31 dicembre 1983. I contribuenti possono continuare ad avvalersi, successivamente a tale data, della facoltà di assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti sempreché sussistano i presupposti indicati nella lettera *a*) dell'articolo 1 del presente decreto e sia presentata la dichiarazione di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'articolo 1, lettere *b*) e *c*), e del prospetto previsto nel terzo comma dello stesso articolo devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro il 31 gennaio 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 è differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984;

fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformità al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 1; ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera *c*).

3. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attività, nonché le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso articolo. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui al quarto comma del successivo articolo 46 e quelle, relative alla falsa attestazione, di cui al secondo comma dell'articolo 70 del suddetto decreto. La disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 48 del medesimo decreto si applica con riferimento ai dati indicati nella dichiarazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 e, per i soggetti che si avvalgono delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, anche con riferimento ai dati relativi alle esportazioni indicati nel prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8-*bis* e 9 e all'articolo 68, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

Art. 6.

1. Per l'anno 1983 i soggetti di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, hanno facoltà di optare, alle condizioni ivi previste, per la detrazione nel modo normale all'atto della dichiarazione annuale; resta ferma la preclusione di cui al sesto comma dello stesso articolo.

2. Per gli anni successivi al 1983 è esclusa la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale indicata nel precedente comma.

3. Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione della imposta nel modo normale di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del suddetto decreto.

4. Sono soppressi i commi quarto e quinto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 7.

La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, relativa alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ha effetto per le cessioni di autovetture ed autoveicoli acquistati o importati dal 1° gennaio 1983.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 28

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. **747.**

Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità e l'urgenza di prorogare taluni termini previsti dalle disposizioni legislative in scadenza al 31 dicembre 1983;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le amministrazioni preposte, anche come autorità vigilanti, a settori di intervento interessati da disposizioni di legge, la cui vigenza sia sottoposta a termine finale, predispongono, almeno sessanta giorni prima della scadenza, una relazione per il Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione delle disposizioni predette, nella quale, ove necessario, formulano motivate proposte di proroga o di disciplina sostitutiva.

2. La proroga o la disciplina sostitutiva sono proposte alle Camere con disegno di legge di Governo, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza.

Art. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, relativo alla proroga degli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale, e dall'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo alla proroga dei rapporti

convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1984.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è fatto divieto alle unità sanitarie locali di instaurare rapporti di impiego in deroga alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ivi compresi i rapporti a carattere convenzionale.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad integrazione della normativa vigente, gli atti o provvedimenti adottati in violazione del disposto del precedente comma 2 sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo.

4. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4, ottavo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo allo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici, è prorogato al 31 marzo 1984.

5. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4, tredicesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo al pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti da aziende in crisi, è prorogato al 30 giugno 1984.

6. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 25, nono comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo all'utilizzazione di personale dell'INPS presso l'ENPAS, è prorogato al 30 giugno 1984.

7. Il termine del 31 dicembre 1983 di cui all'articolo 1, commi 1, 1-*bis* e 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 545, per l'esperimento pilota in materia di occupazione nelle regioni Campania e Basilicata, è prorogato al 30 giugno 1984.

8. Per provvedere nelle regioni di cui al precedente comma 7 alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1984 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

9. All'onere di lire 5.000 milioni, derivante dall'attuazione del precedente comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

10. Con effetto dal 1° dicembre 1983 lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, prorogata, da ultimo, fino al 30 novembre 1983 con la legge 30 aprile 1983, n. 132, è ulteriormente prorogato fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984.

11. Gli importi occorrenti per la concessione dello sgravio contributivo di cui al precedente comma 10, nonché quelli da versare all'INPS a decorrere dall'anno 1984 in conseguenza dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 59, comma 9, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, concesso fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1983, valutati complessivamente in lire 10.460 miliardi al netto delle somme indicate al successivo comma 12, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 380 miliardi nell'anno 1984, di lire 650 miliardi nell'anno 1985, di lire 2.230 miliardi nell'anno 1986 e di lire 800 miliardi in ciascuno degli anni dal 1987 al 1995, per essere assegnati all'INPS sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali. L'ulteriore importo a saldo eventualmente dovuto all'INPS è determinato dalla legge finanziaria relativa all'anno 1996.

12. Lo stanziamento disposto per l'anno 1984 ai sensi del precedente comma 11 è aumentato, fino alla somma di lire 376 miliardi, delle somme non assegnate all'INPS fino a tutto l'anno 1983, a valere sulla relativa autorizzazione di spesa di lire 1.500 miliardi di cui all'articolo 24, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 8905 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno 1984.

13. All'onere di lire 380 miliardi, derivante dall'applicazione del precedente comma 10 nell'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91 ».

14. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, concernente l'attuazione della direttiva C.E.E. n. 79/581, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori, è sostituito dal seguente:

« L'indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari è facoltativa fino al 30 giugno 1984. Prima di tale termine l'eventuale indicazione del prezzo medesimo dovrà comunque essere conforme alle disposizioni del presente decreto ».

15. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è prorogato fino al 31 dicembre 1984. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella

legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

16. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 15, valutato in lire 60 miliardi per il 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Fondo investimenti e occupazione ».

Art. 3.

1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221 e dalla legge 10 marzo 1983, n. 60, può essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi.

2. Nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390.

3. Hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione, anche in assenza del requisito delle tredici settimane o del trimestre di lavoro retribuito previsto dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, i lavoratori che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la presentino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, 1, valutato in lire 45 miliardi, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 4.

1. I termini aventi scadenza il 31 dicembre 1983, stabiliti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, sono prorogati fino al 30 giugno 1984.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del precedente comma, valutate in lire 250 miliardi per il primo semestre 1984, si fa fronte con una aliquota di corrispondente importo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

3. Il termine di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, è prorogato fino al 31 dicembre 1985.

4. Fino alla stessa data indicata dal precedente comma 3 i redditi delle unità immobiliari urbane continuano a determinarsi secondo le norme dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dalla legge 23 dicembre 1982, n. 942, relativo alla prestazione dei servizi antincendio da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, nonché da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga, è prorogato al 30 giugno 1984.

2. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, per il completamento delle operazioni relative al passaggio della gestione dei servizi e delle funzioni dal Ministero della difesa e dalla Direzione generale dell'aviazione civile all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.

Art. 6.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni, prorogate con l'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, in materia di semplificazione e acceleramento delle procedure per la approvazione e la gestione dei lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1984.

2. Il parere della commissione istituita con l'art. 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, deve essere richiesto sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici il cui importo supera il miliardo nel caso di appalto concorso e di licitazione privata e l'importo di 300 milioni nel caso di trattativa privata.

3. I capi degli uffici delle sezioni autonome dei geni civili per le opere marittime:

esprimono parere sui progetti e sulle forniture fino all'importo di lire 300 milioni e affidano per cottimi i relativi lavori e forniture;

esprimono parere sulle perizie per attività di pulizia ed illuminazione dei porti fino all'importo di lire 500 milioni e sono autorizzati ad affidare per cottimi i relativi servizi;

esprimono parere sui progetti esecutivi di importo fino a 500 milioni di lire per le opere da eseguirsi dallo Stato, con o senza il suo contributo, nonché per le opere da realizzarsi da enti o privati con o senza il contributo dello Stato per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici;

esprimono parere sulle concessioni di proroghe non eccedenti complessivamente i novanta giorni dal termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori.

4. I dirigenti superiori tecnici esprimono parere sui progetti esecutivi relativi alle opere marittime di importo fino a lire un miliardo per le opere da eseguirsi dallo Stato, con o senza il contributo, nonché per le

opere da realizzarsi da enti o privati, con o senza il contributo dello Stato, per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici.

5. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, già disposta fino al 31 dicembre 1983, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1984.

6. L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, già prorogata con il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1984.

7. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, già prorogato con il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1984.

8. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della predetta legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, già differito al 31 dicembre 1983 dal settimo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.

9. Il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è prorogato fino al 31 dicembre 1984. Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'ispettorato generale è autorizzata la spesa di lire 650 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984. Alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984.

10. Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, può essere ulteriormente prorogato dalle regioni fino al 31 dicembre 1984 purché alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati approvati i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni stabiliti dai comuni e consorzi e purché siano in corso le opere relative agli impianti di depurazione. La proroga è revocata se, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i consorzi di gestione degli impianti non forniscono alla regione, che ne invierà copia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli elementi necessari alla valutazione tecnico-economica dello stato di fatto delle opere di convogliamento e di depurazione.

11. In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il termine di cui al precedente comma 10, gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti, che hanno recapito nelle fognature comunali o consortili, devono essere adeguati, entro e non oltre i sei mesi successivi, ai limiti di accettabilità della tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

12. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come risulta modificato ed integrato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è integrato con il Ministro per l'ecologia.

13. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore delle popolazioni di Ancona colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, è prorogato al 31 dicembre 1984. All'onere derivante dalle minori entrate previdenziali si provvede con il fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

14. La gestione stralcio di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, è prorogata al 30 giugno 1984.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1983
Atti di Governo, registro n. 48, *foglio n.* 30

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1983.

Abilitazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 876.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio

di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 22 settembre 1983, con la quale la Cassa di risparmio delle provincie lombarde ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei finanziamenti in questione avvenga nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività della stessa Cassa medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

(6945)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Cassa conguaglio per il settore elettrico - Aliquote definitive onere termico per il 1982 ed aliquote provvisorie per l'anno 1983 - Applicazione provvedimenti C.I.P. n. 45/79 e n. 15/82 - Anticipazioni disponibilità dal conto onere termico al conto integrazioni tariffarie. (Provvedimento numero 28/1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 34/74, 35/74, 47/74, 37/76, 18/79, 45/79, 2/81, 15/82, 44/82;

Viste le note della Cassa conguaglio per il settore elettrico rispettivamente in data 30 luglio 1982 e 31 ottobre 1983, con le quali vengono indicate le aliquote definitive per il 1982 — nonché ai sensi dei richiamati provvedimenti C.I.P. n. 49/79 e n. 15/82 — la misura del rimborso sugli acquisti di energia nazionali ed esteri effettuati dall'Enel;

Ritenuta l'opportunità di consentire anticipazioni dal conto onere termico al conto integrazioni tariffarie;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Le aliquote definitive di rimborso relative all'anno 1982 per il maggior onere termico sostenuto rispetto al 1973 dalle centrali appresso indicate sono le seguenti:

	L./kWh
a) *Enel*:	
Vado Ligure	37,1986874286
La Spezia	40,1676758453
Genova	45,1339941685
Chivasso	57,9287454298
Trino Vercellese	94,5725031928
La Casella	48,6345788030
Piacenza	50,1188571513
Turbigo	49,5782244148
Tavazzano	52,9280288874
Ostiglia	48,9833480924
Fusina	30,2691671266
Porto Marghera	40,1724329731
Monfalcone	36,1865501331
S. Barbara	61,3689760558
Orlando	102,4412800072
Marzocco	52,6561157652
Porto Corsini	51,5560106497
Piombino	51,0748157749
Capraia	110,6403949663
Portoferraio N.C.	163,9285422344
Torrevaldaliga	52,1362375119
Civitavecchia	58,3563778730
Camerata Picena	95,7750470238
Fiumicino	134,0708708973
Pietrafitta	91,4799443215
Bastardo	54,2591614336
Latina	103,3754245373
Ventotene	108,2204829518
Napoli Levante	57,6355915810
Vigliena	66,3587044529
Bari	57,6047998754
Taranto Nord	145,2371457561
Mercure	58,0145528730
Brindisi	53,6155653784
Rossano Calabro	51,6350399070
Maddaloni	93,5482936986
Milazzo	54,6587074835
Augusta	60,9920072500
Termini Imerese	53,6878364727
Vulcano	95,7312330108
Porto Empedocle	60,3379831944
Malfa	108,0937957231
S. Marina Salina	105,7517223878
Codrongianus	143,7542543620
Sulcis	55,6242069312
Portovesme	73,9400230037
S. Gilla	67,0614384148
Stromboli	111,5430248091
Caorso	105,4624337646
Alessandria	108,4923935512
Priolo Gargallo	52,2365013687
Porto Tolle	53,9003746101
Carpi Nord	92,8913012168
Sermide	69,9436349445

	L./kWh
b) *Comunali e minori:*	—
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri .	52,8012623702
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di « Le Vallette » .	63,5626080792
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Stazione Martinetto .	101,9934686190
Azienda energetica municipale di Milano - per la centrale di Cassano d'Adda .	61,9062477499
Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di:	
Cassano d'Adda	61,6558733547
Ponti sul Mincio	56,3538413652
Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di Brescia - produzione combinata energia calore .	47,6173894278
Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di via Lamarmora:	
gruppo V.M.	108,4512684650
gruppo Tosi	109,2474989126
Servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio .	55,5512770197
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acqua - per la centrale di « G. Montemartini » .	125,6171636313
Azienda servizi pubblici municipalizzati Osimo - per la centrale di Padiglioni di Osimo	77,7136717873
Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo	144,9935927204
S.a.s. - Idroelettrica Valcanale - per la centrale di Malborghetto Valbruna .	109,5979395862
Società idroelettrica Weissenfels - per la centrale di Tarvisio	104,8836563354
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di sud-ovest - produzione combinata energia calore	66,2447566091
Aziende industriali municipalizzate di Vicenza per la centrale di:	
S. Biagio	49,2344191988
Via Mazzini .	49,2468781855
c) *Centrali che hanno prodotto per conto dell'Enel:*	
Margherita Levante della SEIM servizi elettrici Montedison S.p.a. .	47,9757165669
Brindisi della Montepolimeri S.p.a. .	55,1193823822
Priolo della Montedipe S.p.a.	59,5629541802
Matera della Cemensud S.p.a. .	72,8265427313
Avezzano della SO.ME.S.A. S.p.a.	73,2812475503
Portoscuso della Alluminio Italia S.p.a. .	54,4921342884
Fusina della Alluminio Italia S.p.a. .	49,1708144838
Fusina della SAVA Alluminio Veneto S.p.a.	52,7872532564
Ottana dell'ANIC fibre S.p.a. .	48,0674978653
Gela della Società ANIC S.p.a. .	47,4154866861
Pisticci dell'ANIC fibre S.p.a. .	48,5542946152
Taranto della Nuova Italsider S.p.a.	61,9318409413

d) *Per le centrali o parti di centrale entrate in servizio nell'anno* 1982 appresso indicate, la corresponsione del rimborso avrà la seguente decorrenza:

Centrale Porto Tolle dell'Enel: per il terzo gruppo elettrogeno da 875 KVA decorrenza dal 5 febbraio 1982.

Centrale di Stazione Martinetto dell'Azienda elettrica municipale di Torino: per il gruppo elettrogeno da 188 kW decorrenza dal 17 marzo 1982.

Centrale di Malborghetto Valbruna della Idroelettrica Valcanale: per il secondo gruppo elettrogeno da 740 kW decorrenza dal 26 maggio 1982.

Centrale di Capraia dell'Enel: per il quarto e quinto gruppo elettrogeno da 900 KVA cadauno decorrenza dal 3 giugno 1982.

Centrale di Porto Tolle dell'Enel: per il terzo gruppo turboalternatore da 750 MVA e il quarto gruppo elettrogeno da 875 KVA decorrenza rispettivamente dal 15 giugno 1982 e dal 27 agosto 1982.

Centrale di via Lamarmora - Gruppo V.M. dei servizi municipalizzati del comune di Brescia: per il gruppo elettrogeno da 250 KVA decorrenza dal 20 luglio 1982.

Centrale di Ventotene dell'Enel: per il gruppo elettrogeno da 350 KVA decorrenza dal 21 luglio 1982.

Centrale di via Lamarmora - Gruppo Tosi dei servizi municipalizzati del comune di Brescia: per il gruppo elettrogeno da 845 kW per la di cui produzione viene stabilita la decorrenza del 5 agosto 1982.

Centrale di S. Marina Salina dell'Enel: per il terzo gruppo elettrogeno da 1.175 KVA decorrenza dal 16 settembre 1982.

Centrale di Tavazzano dell'Enel: per il sesto gruppo turbogeneratore da 370 KVA decorrenza dal 16 settembre 1982.

Centrale di S. Biagio delle Aziende industriali municipalizzate di Vicenza: per il gruppo Fiat Totem produzione combinata energia-calore da 15 kW decorrenza dal 23 settembre 1982.

Centrale di via Mazzini delle Aziende industriali municipalizzate di Vicenza: per il gruppo Fiat Totem produzione combinata energia-calore da 15 kW decorrenza dal 23 settembre 1982.

Centrale di Sermide dell'Enel: per il primo gruppo turbogeneratore da 370 MVA ed i due gruppi elettrogeni da 500 KVA decorrenza dal 30 settembre 1982.

Centrale di « Le Vallette » della Azienda elettrica municipale di Torino: per i due gruppi diesel da 7.275 kW cadauno decorrenza dal 20 ottobre 1982.

Centrale di Panarea dell'Enel: per il gruppo diesel da 500 KVA non è stato possibile determinare l'aliquota definitiva di rimborso per mancata produzione di energia termoelettrica.

Centrale di Castelpietra della Azienda elettrica consorziale municipalizzata Primiero: per i due gruppi elettrogeni da 464 KVA cadauno non è stato possibile determinare l'aliquota definitiva di rimborso per mancata produzione di energia termoelettrica.

e) *Centrali per le quali non si procede alla determinazione dell'aliquota definitiva in quanto non risulta prodotta energia termoelettrica nell'anno* 1982:

Enel - Ente nazionale per l'energia elettrica - per la centrale di Garigliano;

Enel - produzione per conto per le centrali di:

Varedo della SNIA fibre S.p.a.;

Villa di Serio della Italcementi S.p.a.;

Sarroch della Saras Chimica S.p.a.;

Porto Torres dell'ANIC S.p.a. ex Società Sirtene;

Ravenna dell'ANIC S.p.a.;

Servizi municipalizzati del comune di Brescia, per la centrale di Brescia, via Lamarmora.

2) Per l'anno 1983 la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvederà a corrispondere alle centrali ammesse aliquote provvisorie di rimborso per maggior onere termico compatibili con le disponibilità consentite dal gettito del sovrapprezzo nel medesimo periodo.

3) Le aliquote di rimborso a favore dell'Enel sul prezzo di acquisto dell'energia da altri produttori nazionali è determinata, per i periodi appresso indicati, come segue:

Anno 1979 (1° novembre-31 dicembre) .	L./kWh 14,9693467344
Anno 1980 (1° novembre-31 dicembre) .	L./kWh 23,3133174904
Anno 1981 (1° novembre-31 dicembre) .	L./kWh 37,1542256691
Anno 1982 (1° novembre-31 dicembre) .	L./kWh 41,7340993535

4) L'aliquota di rimborso a favore dell'Enel sul prezzo di acquisto dell'energia importata dall'estero, al netto di quella ceduta, è determinata, per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1982, in L./kWh 41,7340993535.

5) Ove necessario potranno essere effettuate, in corso d'anno, anticipazioni dal conto onere termico al conto integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel fino al reintegro di quest'ultimo conto in base al maggior afflusso delle quote prezzo derivanti dal provvedimento C.I.P. n. 24 del 23 novembre 1983.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(6946)

Proroga del sovrapprezzo sul GPL
(Provvedimento n. 32/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1984, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 50 del 15 dicembre 1982, con il quale tra l'altro, è stato disposto in via transitoria e fino al 31 dicembre 1983 una quota di sovrapprezzo pari a L. 10, su ogni kg di GPL comunque prodotto o importato in Italia, da destinare ai rimborsi arretrati relativi ai trasporti di GPL effettuati sino a tutto il 1982;
Vista la nota n. 16659 in data 19 novembre 1983, con la quale la Cassa conguaglio GPL, ravvisa l'opportunità di una proroga della predetta quota di sovrapprezzo di L. 10, non inferiore ai primi due mesi del 1984;
Ritenuto di poter accogliere tale proposta limitatamente al solo mese di gennaio 1984;
D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

Il termine del 31 dicembre 1983 di cui al primo comma del punto 6 del provvedimento C.I.P. n. 50 del 15 dicembre 1982 è prorogato fino al 31 gennaio 1984.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(6947)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 9 novembre 1983 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 26 aprile 1983 all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), del presidio sanitario denominato Tiofanil già registrato al n. 5342.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1983 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 4 giugno 1973 all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a., in Torino, del presidio sanitario denominato Herbidal Giavone MP già registrato al n. 0726.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1983 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 9 marzo 1978 all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a., in Torino, del presidio sanitario denominato Herbidal Giavone già registrato al n. 2652.

(6904)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Individuazione delle categorie di macchine operatrici e di apparecchiature di cui all'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696. (Deliberazione 22 dicembre 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, che prevede la concessione di un contributo, a favore delle piccole e medie imprese dei settori estrattivo e manifatturiero, individuate ai sensi dell'art. 2, lettera *f*), della legge n. 675/77, nonché a favore delle imprese artigiane, per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici;
Visto in particolare il quinto comma dell'anzidetto art. 1 della legge n. 696/83 che demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di stabilire le categorie di macchine operatrici e di apparecchiature delle quali agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria;
Viste le proposte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato avanzate con nota del 21 dicembre 1983;

Delibera:

Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, sono individuate le seguenti categorie di macchine operatrici e di apparecchiature:

1) macchine operatrici governate da unità a controllo numerico o controllate da unità a microprocessore;

2) macchine operatrici attrezzate con dispositivi di misurazione e di rilevazione attivati durante il processo e destinati ad aumentare il livello di automazione;

3) macchine operatrici per scopi specifici destinate allo svolgimento di un ciclo tecnologico in sequenza automatica ovvero speciali e monotipo ivi compresi robot industriali di montaggio, di saldatura e di verniciatura;

4) macchine e sistemi elettronici per la misurazione automatica di pezzi e di utensili in linea e fuori linea di lavoro;

5) attrezzature e manipolatori di alimentazione e scarico automatico di pezzi e di utensili da macchina;

6) attrezzature e sistemi di movimentazione per l'integrazione meccanica ed elettronica di più macchine;

7) apparecchiature elettroniche per la programmazione automatica del ciclo di lavoro delle macchine e dei sistemi;

8) macchine semoventi per il trasporto o lo stivaggio dei materiali con regolazioni automatiche elettroniche.

Modalità, tempi e procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione del contributo saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della presente delibera.

Il presidente delegato: LONGO

(6927)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Calabria

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 sono stati modificati gli articoli 5, 13, 16, 20 e 25 dello statuto del Mediocredito regionale della Calabria, ente di diritto pubblico, in Catanzaro.

(6929)

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Basilicata

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 sono stati modificati gli articoli 1, 5, 7, 11, 13, 16, 19, 20 e 26 dello statuto del Mediocredito regionale della Basilicata, ente di diritto pubblico, in Potenza.

(6930)

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale abruzzese

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 è stato modificato l'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale abruzzese, ente di diritto pubblico, in Teramo.

(6931)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 252

Corso dei cambi del 28 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1671,800	1671,800	1671,80	1671,800	1671,75	1671,75	1671,700	1671,800	1671,800	1671,80
Marco germanico	607,420	607,420	607,40	607,420	607,40	607,35	607,290	607,420	607,420	607,40
Franco francese	198,910	198,910	198,75	198,910	198,55	198,77	198,630	198,910	198,910	198,90
Fiorino olandese	540,730	540,730	540,25	540,730	540,06	540,59	540,450	540,730	540,730	540,73
Franco belga	29,791	29,791	29,78	29,791	29,76	29,79	29,793	29,791	29,791	29,79
Lira sterlina	2399,900	2399,900	2399 —	2399,900	2396,90	2399,95	2400 —	2399,900	2399,900	2399,90
Lira irlandese	1884,250	1884,250	1882 —	1884,250	1882,90	1885,12	1886 —	1884,250	1884,250	—
Corona danese	167,690	167,690	167,50	167,690	167,44	167,77	167,660	167,690	167,690	167,68
E.C.U.	1371,380	1371,380	1371,380	1371,380	1369,68	1371,38	1371,380	1371,380	1371,380	1371,38
Dollaro canadese	1343,250	1343,250	1343 —	1343,250	1342,45	1343,15	1343,050	1343,250	1343,250	1343,25
Yen giapponese	7,161	7,161	7,15	7,161	7,153	7,16	7,162	7,161	7,161	7,16
Franco svizzero	764,360	764,360	764,25	764,360	763,94	764,63	764,900	764,360	764,360	764,35
Scellino austriaco	86,145	86,145	86,15	86,145	85,86	86,15	86,170	86,145	86,145	86,15
Corona norvegese	215,560	215,560	215,35	215,560	215,50	215,72	215,680	215,560	215,560	215,96
Corona svedese	207,790	207,790	207,70	207,790	207,62	207,37	207,950	207,790	207,790	207,79
FIM	285,500	285,500	285,50	285,500	285,15	285,37	285,250	285,500	285,500	—
Escudo portoghese	12,580	12,580	12,61	12,580	12,56	12,66	12,750	12,580	12,580	12,58
Peseta spagnola	10,593	10,593	10,60	10,593	10,59	10,59	10,591	10,593	10,593	10,59

Media dei titoli del 28 dicembre 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	42,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	93,550
» 6 % » » 1970-85	91,250
» 6 % » » 1971-86	85,850
» 6 % » » 1972-87	81,600
» 9 % » » 1975-90	81,850
» 9 % » » 1976-91	80,300
» 10 % » » 1977-92	81,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	83,825
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,650
» » » Ind. 1- 3-1981/84	99,925
» » » » 1- 4-1981/84	100,300
» » » » 1- 6-1981/84	100,100
» » » » 1- 1-1982/84	99,800
» » » » 1- 3-1982/84	99,900
» » » » 1- 5-1982/84	99,950
» » » » 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	99,700
» » » » 1- 9-1982/84	99,625
» » » » 1-10-1982/84	99,625
» » » » 1-11-1982/84	99,700
» » » » 1-12-1982/84	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/85	99,875
» » » » 1- 2-1983/85	99,400
» » » » 1- 3-1983/85	99,350
» » » » 1- 4-1983/85	99,300
» » » » 1- 1-1982/86	100,150
» » » » 1- 3-1982/86	100,175
» » » » 1- 5-1982/86	100,075
» » » » 1- 6-1982/86	100,275
» » » » 1- 7-1982/86	100,100
» » » » 1- 8-1982/86	99,900
» » » » 1- 9-1982/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	99,800
» » » » 1-11-1982/86	99,850
» » » » 1-12-1982/86	99,900
» » » » 1- 1-1983/87	100,025
» » » » 1- 2-1983/87	99,750
» » » » 1- 3-1983/87	99,600
» » » » 1- 4-1983/87	99,550
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,875
» » » 12 % 1- 4-1984	99,775
» » » 18 % 1- 4-1984	100,025
» » » 12 % 1-10-1984	96,675
» » » 18 % 1- 1-1985	100,725
» » » 17 % 1- 5-1985	100,100
» » » 17 % 1- 7-1985	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	87,825
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,300
» » » » 22-11-1982/89 13 %	103,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1671,750
Marco germanico	607,355
Franco francese	198,770
Fiorino olandese	540,590
Franco belga	29,792
Lira sterlina	2399,950
Lira irlandese	1885,125
Corona danese	167,675
E.C.U.	1371,380
Dollaro canadese	1343,150
Yen giapponese	7,161
Franco svizzero	764,630
Scellino austriaco	86,157
Corona norvegese	215,620
Corona svedese	207,870
FIM	285,375
Escudo portoghese	12,665
Peseta spagnola	10,592

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni del rappresentante del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 il sig. Silvio Trincia, autista del ruolo del personale addetto alla conduzione degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica, carriera ausiliaria, in servizio presso la Direzione generale affari generali e del personale - Divisione 1ª, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale di Roma in sostituzione del sig. Giovanni Vincenti.

(6905)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nel comune catastale di Sacco

Con deliberazione 4 novembre 1983, n. 12484, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 625, 623 e 621 e la particella edificiale 213/2 del comune catastale di Sacco dal demanio al patrimonio provinciale.

(6906)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura italiana (triennale).

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzione di diritto e procedura penale;
diritto comune.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di ingegneria:

idraulica;
chimica applicata;
chimica industriale;
principi di ingegneria chimica;
impianti chimici.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6902)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonsignore e C., con sede e stabilimento in Pieve di Teco (Imperia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 al 10 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonsignore e C., con sede e stabilimento in Pieve di Teco (Imperia), è prolungata al 10 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonsignore e C., con sede e stabilimento in Pieve di Teco (Imperia), è prolungata al 10 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6948)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti la classificazione di strade

La giunta regionale con deliberazione 2 novembre 1983, n. 32836, ha deliberato di classificare a strada provinciale n. 56 « Clusone-Dezzo » la strada comunale « Diramazione Rovetta-San Lorenzo - Trentini - strada provinciale n. 53 » in comune di Rovetta della lunghezza complessiva di km 2 + 640, che inizia alla progressiva km 36 + 957 della strada provinciale n. 56 « Clusone-Dezzo » e termina alla progressiva km 36 + 500 della strada provinciale n. 53 « della Valle Borlezza ».

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 2 novembre 1983, n. 32837, ha deliberato di classificare a strada provinciale n. 27 « di Valle Serina » il tronco stradale che collega l'attuale strada provinciale n. 27 al centro del comune di Bracca (Bergamo); tale tronco si diparte dalla strada provinciale n. 27 alla progressiva km 23 + 900, termina nell'abitato del comune di Bracca ed ha lunghezza complessiva di km 2 + 183.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(6871)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 15 dicembre 1983, n. 1/13/2/1993 il decreto prefettizio 7 marzo 1930, n. 11419/29956, con il quale il cognome del sig. Rodolfo Puntar, nato a Trieste l'8 maggio 1881, venne ridotto nella forma italiana di « Puntari », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Francesca Valic e ai figli Margherita, Daniele e Stanislava, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 8 novembre 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote del predetto, sig.ra Vladimira Puntari di Daniele, nata a Trieste il 30 giugno 1955, residente a Trieste, Prosecco n. 3, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Puntar ». Uguale restituzione viene fatta nei confronti del figlio della predetta, Martin Puntari, nato a Trieste il 6 febbraio 1974. Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(6907)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1983, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1983, registro n. 2 Difesa, foglio n. 264);

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1983, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1983, registro n. 17 Difesa, foglio n. 203);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Scavo Francesco	punti	433,50
2) Scirocco Roberto	»	427,75
3) Russo Teodoro	»	395,00
4) Corrado Gerardo	»	374,00
5) D'Angelo Maurizio	»	354,00
6) Salerno Michele	»	300,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1983
Registro n. 43 *Difesa, foglio n.* 276

(6909)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Chieti, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso la sede di viale Crucioli - Teramo, facoltà di giurisprudenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 gennaio 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 28 gennaio 1984, ore 9.

(6954)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 9, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 21 gennaio 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 3, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 gennaio 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 20 gennaio 1984, ore 9.

(6955)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale amministrativo presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 7, in Langhirano (Parma):

un posto di direttore amministrativo capo servizio affari generali;

un posto di direttore amministrativo capo servizio bilancio e programmazione finanziaria;

un posto di direttore amministrativo capo servizio attività economali e di approvvigionamento.

Unità sanitarità locale n. 9, in Reggio-Emilia:

un posto di direttore amministrativo capo servizio gestione del personale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle rispettive unità sanitarie locali.

(487/S)

Revoca del concorso ad un posto di primario fisiatra presso l'unità sanitaria locale n. 15 in Finale Emilia-Mirandola.

E' revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario fisiatra presso l'unità sanitaria locale n. 15, in Finale Emilia-Mirandola (Modena), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità sanitaria locale n. 15 di Mirandola (Modena).

(487-bis/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie *speciali sopra indicate*.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai *fascicoli settimanali della Corte costituzionale*, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.